

L'ASSEMBLEA (Art.7 dello Statuto) è composta da:

- ✓ il Presidente dell'ACI;
- ✓ da tutti i Presidenti degli Automobile Club territoriali;
- ✓ da un rappresentante dell'Amministrazione Vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, Economia e Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e Trasporti;
- ✓ da un rappresentante dell'ANAS;
- ✓ da 4 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province Autonome;
- ✓ a un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni ;
- ✓ da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;
- ✓ da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni aderenti (di cui all'art. 3 dello Statuto).

I Presidenti degli Automobile Club sono di diritto Componenti dell'Assemblea.

Ai fini dell'elezione del Presidente dell'ACI, dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto riguardanti la materia sportiva, nonché dell'approvazione del regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club.

L'ASSEMBLEA esercita le seguenti competenze, ad essa demandate dall'art.8 dello Statuto e dall'art.4, comma 3, lett. A), del Regolamento di Organizzazione dell'ACI:

Art.8 dello Statuto

- a) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'A.C.I.;
- b) approva il budget annuale e il bilancio d'esercizio dell'A.C.I.;
- c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.;
- d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti dei soci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.;
- e) determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;
- f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea;
- g) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di cui agli artt. 15, lett. p), 18 lett. b) e 19 comma 7;
- h) approva il codice etico e ne delibera l'adozione;
- i) nomina i Componenti del Collegio dei Probiviri ed approva il relativo regolamento di funzionamento;
- l) adotta il regolamento per la elezione del Presidente dell'A.C.I.;
- m) approva il regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale.

Le competenze indicate alle precedenti lettere d) ed e) possono essere delegate dall'Assemblea al Comitato Esecutivo. Le relative determinazioni hanno carattere vincolante per gli AC.

Art. 4 , comma 3, lett. A), del Regolamento di Organizzazione dell'ACI

- a) definizione delle linee guida e degli indirizzi strategici generali dell'Ente e della Federazione;
- b) adesione ad Istituzioni, Organismi ed Enti, anche di carattere internazionale, che svolgono attività strettamente correlate o connesse agli scopi istituzionali della Federazione.

Art 7, c. 1, del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI .

Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2014:

- È soppressa la medaglia di presenza per le partecipazioni alle riunioni dell'Assemblea, di cui al DPR 13 marzo 1984, nei confronti dei Presidenti di Automobile Club componenti dell'organo.